

	Allegato "B" all'atto Rep.n.40.448/17.899	
	Statuto dell'Associazione "Terziero di Sossanta - Ente del	
	Terzo settore"	
	Art. 1	
	(Sede, durata, disciplina)	
	1.1 L'Associazione denominata "Terziero di Sossanta - Ente del	
	Terzo settore" ha sede nel Comune di Camerino (MC), (d'ora in	
	avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo	
	all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello	
	statuto.	
	1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.	
	1.3 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117,	
	dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione,	
	nonché dal presente Statuto.	
	Art. 2	
	(Scopo e attività)	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti	
	attività di interesse generale:	
	• Promozione delle attività e delle manifestazioni legate	
	alla Rievocazione Storica "Corsa alla Spada e Palio", anche	
	attraverso iniziative di carattere commerciale, ludico -	
	sportive.	
	• Promozione ed organizzazione di manifestazioni e	
	1	

	iniziative culturali di studio, ricerca e convegni, attinenti	
	alla rievocazione storica "Corsa alla Spada e Palio", e al	
	periodo storico artistico e culturale cui essa si riferisce	
	(Medioevo - Rinascimento)	
	• Promozione e diffusione della cultura e dell'arte senza	
	nessun confine di carattere e di gusto.	
	• Promozione, anche attraverso la costituzione interna di	
	gruppi che svolgano attività che consentano ai propri	
	associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere	
	le proprie conoscenze e di tutte quelle attività che	
	serviranno alla diffusione capillare della cultura in genere.	
	• Promozione di iniziative per la conservazione e la	
	valorizzazione del patrimonio storico locale e delle	
	tradizioni locali;	
	• Organizzazione e promozione di manifestazioni di ogni	
	genere come conferenze, dibattiti tavole rotonde, convegni,	
	congressi, seminari, spettacoli;	
	• Organizzazione di mostre, rassegne ed esposizioni, anche	
	con vendita di prodotti enogastronomici ed artigianato	
	artistico locali.	
	2.2 Tutte le attività sono svolte dall'associazione	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	2.3 L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse	
	2	

	da quelle di interesse generale. Il Consiglio direttivo ha la	
	competenza alla definizione specifica delle attività diverse.	
	Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e	
	strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i	
	criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n.	
	117 e relativi decreti attuativi.	
	2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione	
	può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura	
	non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di	
	modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i	
	limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e	
	relativi decreti attuativi. L'Associazione potrà inoltre	
	collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento	
	delle finalità statutarie e potrà svolgere attività	
	commerciali strumentali al raggiungimento degli scopi	
	associativi.	
	Art. 3	
	(Associati)	
	3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla	
	stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri	
	soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano	
	successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul	
	presupposto della condivisione delle finalità e dei principi	
	3	

		statutari dell'Associazione.	
	3.2	L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.	
	3.3	La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.	
	3.4	Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e agli adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.	
	3.5	Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa Le quote associative sono versate entro il mese di maggio di ogni anno. L'importo della quota associativa è definito annualmente con delibera del Consiglio direttivo.	
	Art. 4		
	(Ammissione degli Associati)		
	4.1	L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal	
	4		

	medesimo organo, contenente:	
	• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica e/o PEC;	
	• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi.	
	4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina	
	entro la prima seduta utile successiva alla richiesta, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e	
	annotata nel libro degli associati.	
	4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la	
	domanda è accolta.	
	4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il	
	Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà	
	comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può,	
	entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	che delibera sulle domande non accolte nella prima	
	convocazione successiva.	
	Art. 5	
	(Recesso ed esclusione dell'associato)	
	5	

	5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la	
	stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti	
	motivi:	
	• recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio	
	direttivo dell'Associazione con lettera o posta elettronica;	
	il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente	
	dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;	
	• esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio	
	direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla	
	qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce	
	grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative	
	se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua	
	l'adempimento entro i successivi 30 giorni. Contro la	
	decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso	
	all'Assemblea;	
	• decesso della persona fisica associata o scioglimento	
	dell'ente associato.	
	5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.	
	Art. 6	
	(Organi dell'Associazione)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea degli Associati;	
	• il Consiglio direttivo;	
	• il Presidente del Consiglio direttivo.	
	6	

	Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il	
	Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente	
	deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un	
	obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs.	
	3.7.2017 n. 117.	
	Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi	
	dell'Associazione.	
	Art. 7	
	(Assemblea degli Associati)	
	7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:	
	• nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo,	
	dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i	
	primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati	
	nell'Atto costitutivo;	
	• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	ove si renda necessario per legge;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	• approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio	
	direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per	
	l'organizzazione dell'Associazione;	
	• si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del	

	scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un	
	Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti	
	salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto	
	necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio.	
	Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea.	
	7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo	
	il più ampio intervento degli associati e prende atto dei	
	risultati delle votazioni.	
	7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati	
	iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, in	
	regola con il versamento delle quote associative. Ogni	
	associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano	
	enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni	
	trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun	
	associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche	
	sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in	
	calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
	7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza della metà più uno degli	
	associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e	

	delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione,	
	l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero	
	degli intervenuti e delibera a maggioranza.	
	7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima	
	convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati	
	ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre,	
	in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in	
	seconda convocazione.	
	7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del	
	Consiglio direttivo non possono votare.	
	7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza	
	contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno	
	svolgere la riunione non con la presenza fisica dei	
	partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di	
	telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione	
	nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve	
	consentire al Presidente di verificare la regolare	
	costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento	
	10	

	dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni,	
	al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per	
	procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di	
	interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il	
	voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo	
	ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	Art. 8	
	(Consiglio direttivo)	
	8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti	
	dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.	
	Il Consiglio:	
	• compie gli atti di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;	
	• convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le	
	deliberazioni;	
	• delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli	
	associati;	
	• predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale	
	bilancio sociale da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	• determina le quote associative;	
	• predispone i regolamenti interni che si rendano	
	necessari per il miglior svolgimento della vita as-sociativa e	
	li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;	
	11	

	• svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo	
	Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.	
	8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al	
	compimento di determinati atti.	
	8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di	
	componenti pari a 15, specificamente fissato nell'atto di	
	nomina. Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche	
	associate ovvero indicate dagli enti associati.	
	8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente	
	e un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere.	
	8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo,	
	anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente	
	documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.	
	8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3	
	esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di	
	durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono	
	rieleggibili.	
	8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno	
	per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea,	
	dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere	
	che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 3 volte, in	
	assenza di giustificato motivo.	
	12	

	8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel	
	corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati	
	dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica	
	fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve	
	essere indicata la nomina del consigliere cessato.	
	8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando	
	questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta	
	richiesta da 5 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove	
	nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto	
	di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di	
	controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso	
	mediante lettera, posta elettronica o altro mezzo informatico,	
	con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le	
	materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai	
	membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve	
	pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 5 in	
	casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente	
	costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando	
	siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di	
	controllo sia stato informato e non vi si opponga.	
	8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente	
	costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri	

	e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto	
	di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato	
	informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse	
	e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene	
	dall'esercizio del diritto di voto.	
	8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla	
	presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile	
	svolgere la riunione non con la presenza fisica dei	
	partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di	
	telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione	
	nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve	
	consentire al Presidente di verificare l'identità dei	
	partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di	
	percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della	
	verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere	
	il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.	
	Art. 9	
	(Presidente del Consiglio direttivo)	
	9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta	
	l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.	
	9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo	
	14	

	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento;	
	• può esercitare, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5	
	(attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7	
	(raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto	
	di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta	
	che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in	
	conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs.	
	117/2017.	
	10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo	
	partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze	
	dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.	
	Art. 11	
	(Revisione legale dei conti)	
	11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente	
	dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio	
	16	

	per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.	
	11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata	
	dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale	
	organo sono scelti tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 12	
	(Patrimonio)	
	12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote	
	associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili	
	e immobili degli associati, dai redditi derivati dal	
	patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo	
	svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da	
	elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli	
	associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque	
	denominati. Costituiscono patrimonio dell'Associazione tutti i	
	costumi, le armi, le bandiere, gli strumenti musicali, le	
	attrezzature e loro accessori, detenuti alla data di	
	approvazione del presente Statuto.	
	12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili,	

	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque deno-	
	minate agli	
	associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	Art. 13	
	(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)	
	13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con	
	inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un	
	bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio	
	d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa	
	applicabile.	
	13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs.	
	3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni	
	esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e	
	pubblicato secondo la normativa applicabile.	
	Art. 14	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il	
	patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo	
	quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato	
	dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente	
	18	

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5° del D.L.
del 7 marzo 2005

Camerino li 15 dicembre 2021